NORME PER IL CONTROLLO SULLE MUNIZIONI COMMERCIALI PER USO CIVILE

Art. 10

Nuova denominazione del Banco nazionale di prova ed integrazione del consiglio di amministrazione del Banco stesso

In relazione alle nuove attribuzioni previste dalla presente legge, il Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia assume la denominazione di "Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali". Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1964, n. 1612, fanno parte del consiglio di amministrazione del Banco nazionale di prova anche un rappresentante degli industriali fabbricanti di munizioni, un rappresentante degli artigiani fabbricanti di munizioni e un rappresentante dei fabbricanti di componenti di munizioni.

Versione in vigore dal 25 dicembre 1993, non più in vigore dal 6 gennaio 2011 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per il controllo sulle munizioni commerciali per uso civile
Estremi	Legge 6 dicembre 1993, n. 509
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-il-controllo-sulle-munizioni-commerciali-per-uso-civile/art-10-nuova-denominazione-del-banco-nazionale-di-prova-ed-integrazione-del/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it